

CISE - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E
RIMINI

- STATUTO -

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, di seguito Camera di Commercio della Romagna, nell'ambito dei propri fini istituzionali, allo scopo di potenziare la propria attività in relazione ai temi dell'internazionalizzazione, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile, della qualità, della responsabilità sociale delle imprese, istituisce, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, e ss. mm. ii. l'Azienda Speciale "CISE - Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico", di seguito Azienda Speciale.
2. All'Azienda Speciale può essere attribuito dalla Camera di Commercio della Romagna il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alla stessa Azienda le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. L'Azienda Speciale può inoltre svolgere ulteriori funzioni di supporto e strumentali al funzionamento ed ai servizi della stessa Camera di Commercio della Romagna con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la flessibilità dei relativi procedimenti amministrativi e dell'organizzazione dell'Ente.
4. La sede legale dell'Azienda Speciale è presso la sede legale della Camera di Commercio della Romagna in Forlì, Corso della Repubblica n. 5.

ART. 2 – OGGETTO

1. L'Azienda Speciale si propone di attuare iniziative tese a favorire la competizione a livello globale delle imprese del territorio della Camera di Commercio della Romagna agendo in aree tematiche ritenute funzionali al raggiungimento dei propri fini istituzionali, quali: la Qualità dei Prodotti, Servizi, Sistemi, Ambiente, l'Innovazione di prodotto e di processo, l'Internazionalizzazione, lo Sviluppo Sostenibile, la Responsabilità Sociale delle organizzazioni, la Certificazione e in genere tutte le attività collegate all'efficienza ed efficacia dei sistemi di gestione, l'ICT, la digitalizzazione. Nell'ambito di tali aree l'Azienda Speciale opera attraverso plurimi strumenti, tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, contratti con fornitori, convenzioni ed ogni altro strumento necessario alla realizzazione di servizi di Promozione, Informazione, Ricerca, Analisi, Assistenza e Certificazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopracitati.
2. L'Azienda Speciale opera secondo le norme del diritto privato; è un organismo strumentale della Camera di Commercio della Romagna, dotato di soggettività tributaria, ed opera nei limiti indicati dal Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
3. L'Azienda Speciale può, attraverso la gestione delle sale camerali dotate di idonei servizi ed attrezzature, orientare la finalizzazione di tali spazi alla realizzazione di seminari, corsi, conferenze, convegni, incontri, ecc..., quali strumenti per il perseguimento degli scopi sociali. L'Azienda Speciale fornisce inoltre l'assistenza tecnica alla Camera di Commercio della Romagna per l'utilizzo della sale camerali.
4. L'Azienda Speciale non può erogare a soggetti terzi contributi o altri sostegni finanziari.
5. L'Azienda Speciale, quale strumento operativo della Camera di Commercio della Romagna, agisce nell'ambito della Camera di Commercio stessa ed in stretta osservanza delle direttive del Consiglio e della Giunta camerali, assicurando il coordinamento tra la propria attività e lo svolgimento dei compiti dell'Ente in materia. Per il perseguimento dei suoi fini, l'Azienda Speciale opera in armonia con Enti, Istituti, Associazioni e con ogni altro soggetto presente sul territorio della Camera di Commercio della Romagna, con l'intento di mantenere in sinergia i propri servizi, nell'ambito dell'insieme più vasto delle potenzialità, delle opportunità e dei servizi offerti in ambito territoriale. In tale ambito l'Azienda Speciale può autonomamente stipulare specifiche convenzioni e accordi con partners locali e non (Enti pubblici, Associazioni di Categoria, Istituti di credito, Strutture di servizi, Imprese, ecc...), scelti e selezionati con

CISE - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E
RIMINI
- STATUTO -

trasparenza e attraverso criteri di efficacia, efficienza e competenza in modo tale da costituire un sistema integrato di servizi di sicuro riferimento per gli operatori economici del territorio della Camera di Commercio della Romagna.

6. L'Azienda Speciale è un "Laboratorio per l'innovazione" che, sviluppando progetti di nuovi prodotti e servizi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tesi ad introdurre nel sistema economico territoriale uno sviluppo sia di tipo tecnologico che di tipo organizzativo e manageriale, ha lo scopo di favorire la diffusione e lo spin-off del know-how (messo a punto nell'ambito di tali progetti) attraverso la predisposizione e l'utilizzo di adeguati strumenti e/o strutture gestiti in collaborazione fra le diverse parti sociali interessate.

7. L'Azienda Speciale per le sue attività operative può avvalersi, tra gli altri, delle strutture centrali e periferiche del sistema camerale, svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

ART. 3 – ORGANI

1. Gli Organi dell'Azienda Speciale sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 4 – PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Azienda Speciale è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio della Romagna o persona dal medesimo designata, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente Statuto.

2. Il Presidente dell'Azienda Speciale ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda stessa; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne formula l'ordine del giorno e lo presiede regolandone lo svolgimento; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Azienda e quelli conseguenti le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

3. Il Presidente redige apposita relazione illustrativa accompagnatoria al preventivo economico e al bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione.

4. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di sottoporli alla ratifica dello stesso alla prima riunione successiva e di indicare le ragioni di necessità e urgenza.

5. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono svolte dal Vice-Presidente, nominato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, alinea i) del presente Statuto.

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Camerale ed è composto da cinque (5) componenti, così individuati:

- il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio della Romagna ovvero persona dal medesimo designata, con funzioni di Presidente;
- un (1) componente, scelto tra i Consiglieri della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- un (1) componente, scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali della circoscrizione della Camera di Commercio della Romagna;
- due (2) componenti, scelti tra esperti delle tematiche e degli strumenti legati all'innovazione e allo sviluppo economico.

CISE - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E
RIMINI

- STATUTO -

2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda Speciale ovvero, in caso di impedimento, da un suo delegato.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) anni decorrenti dalla data della delibera di nomina.
4. In caso di scioglimento della Giunta Camerale, i membri del Consiglio di Amministrazione decadono ma permangono in carica, con pieni poteri, fino a che la nuova Giunta Camerale non abbia provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. I nuovi Consiglieri, nominati in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, siano cessati dalla carica durante il triennio, decadono unitamente agli altri Consiglieri con la scadenza triennale del Consiglio d'Amministrazione.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due (2) volte.
7. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Per la trattazione di specifici temi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.

ART. 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione formula i programmi di attività e provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda Speciale nei limiti indicati dal presente statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal Bilancio di Previsione. In particolare il Consiglio:
 - a) approva il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio e, corredati di dettagliate relazioni illustrative, li trasmette in tempo utile alla Giunta della Camera di Commercio della Romagna per la loro successiva approvazione, ad opera del Consiglio camerale, quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della stessa Camera di Commercio;
 - b) delibera in ordine alle modalità di gestione dei servizi e di funzionamento interno dell'Azienda;
 - c) delibera il contingente del personale, con riferimento ai singoli livelli funzionali, previo assenso della Giunta camerale e secondo le norme tempo per tempo vigenti in tema di vincoli nelle assunzioni se e in quanto applicabili;
 - d) delibera sull'assunzione del personale, sulla modificazione ed estinzione dei relativi rapporti di impiego e di lavoro a carattere privatistico dei dipendenti dell'Azienda Speciale, sul loro trattamento economico, nonché sul relativo codice di condotta;
 - e) delibera la richiesta di assegnazione a tempo pieno o parziale di personale di ruolo camerale;
 - f) delibera la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per la disciplina dei rapporti relativi;
 - g) delibera in ordine alla apertura di sedi decentrate dell'Azienda Speciale sentito il parere della Giunta della Camera di Commercio della Romagna;
 - h) nomina, al proprio interno, il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante avviso, anche via telegramma fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno sette (7) giorni prima della stessa. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due (2) giorni prima.
3. Il Consiglio può essere convocato quando un componente lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta.

CISE - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E
RIMINI
- STATUTO -

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. I provvedimenti del Consiglio relativi all'assunzione di impegni poliennali dovranno essere approvati prima della loro esecuzione dalla Giunta della Camera di Commercio della Romagna.

ART. 7 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 254/2005, da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.
3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.
4. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda Speciale ed in particolare:
 - a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
 - b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
 - c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
 - d) esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4, del D.P.R. 254/2005.
5. Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dalla Giunta della Camera di Commercio della Romagna all'inizio del triennio, sulla base delle norme vigenti.

ART. 8 – DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Azienda Speciale è il Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna.
2. Il Direttore è il capo degli uffici e del personale ed in tale veste assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda e dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi della stessa.
3. Il Direttore è inoltre responsabile della formulazione della proposta, da presentare ogni anno al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, delle linee guida e delle scelte operative per l'attuazione del Piano strategico aziendale, redatto tenendo conto delle linee e degli indirizzi programmatici e strategici della Camera di Commercio della Romagna.

ART. 9 – PERSONALE

1. Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari, l'Azienda Speciale si avvale di personale dotato di specifica professionalità, assunto a tempo indeterminato ovvero con contratti di lavoro flessibile secondo le norme tempo per tempo vigenti.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda Speciale, nonché il relativo trattamento economico è disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro per le aziende commerciali e dei servizi, salvo il caso di specifiche professionalità tecniche.

CISE - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E
RIMINI
- STATUTO -

3. In particolare il personale a tempo indeterminato può essere assunto nell'ambito del contingente prefissato, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 1, con riferimento ai singoli livelli funzionali.

4. L'Azienda Speciale può inoltre avvalersi di personale dipendente della Camera di Commercio della Romagna eventualmente assegnatole, con determinazione del Segretario Generale, a tempo pieno e parziale. Per le prestazioni di tale personale, aggiuntive al normale orario di servizio, può essere previsto un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri generali determinati dal Segretario Generale e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

5. L'Azienda Speciale provvede a rimborsare alla Camera di Commercio della Romagna gli oneri da essa sostenuti per le prestazioni effettuate dal personale camerale, in favore dell'Azienda Speciale, durante il normale orario di lavoro.

ART. 10 – ENTRATE

1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- contributo da parte della Camera di Commercio della Romagna;
- proventi per le prestazioni di servizi resi a terzi, compresa la Camera di Commercio della Romagna;
- proventi derivanti da finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- contributi di enti ed organismi vari;
- altri proventi o rimborsi.

2. Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che l'Azienda Speciale intende realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio della Romagna. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale tiene conto, nel determinare l'entità del costo delle prestazioni a terzi, della volontà e delle direttive eventualmente manifestate dalla Camera di Commercio della Romagna in sede di adozione della relazione previsionale e programmatica e di approvazione del preventivo economico e comunque in coerenza con gli indirizzi di politica istituzionale del sistema camerale e con i rapporti contrattuali esistenti con gli Enti e Organismi internazionali.

ART. 11 - SCRITTURE CONTABILI

1. Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'Azienda Speciale tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.

ART. 12 - FONDO DI DOTAZIONE E GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI

1. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Azienda Speciale può disporre di attrezzature, libri, sussidi didattici e di un centro di documentazione che entrano a far parte del fondo di dotazione dell'Azienda stessa.

2. Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.

3. La Camera di Commercio della Romagna può, con proprio provvedimento, assegnare all'Azienda Speciale in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale.

CISE - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E
RIMINI

- STATUTO -

ART. 13 – PREVENTIVO ECONOMICO E BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 254/2005, il preventivo economico e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Camerale, quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di Commercio della Romagna.
3. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio Camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale.
4. Il preventivo economico, secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.P.R. 254/2005, è redatto secondo l'allegato G del medesimo decreto, è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente ed è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda previa relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
5. La relazione illustrativa fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo, nonché definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'Azienda Speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio Camerale e comunicate, in tempo utile, per la redazione del preventivo economico, al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale.
6. Il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 68 del D.P.R. 254/2005, è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto, tenendo conto dei criteri contenuti nell'articolo 23 del D.P.R. 254/2005, in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I del medesimo decreto.
7. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 del D.P.R. 254/2005 e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente dell'Azienda Speciale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa, previa relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
8. La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzati dall'azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal consiglio camerale.

ART. 14 – GESTIONE DEL BILANCIO E SERVIZIO DI CASSA

1. Le entrate sono rimosse sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'Azienda Speciale.
2. Le entrate rimosse direttamente o attraverso conti correnti postali affluiscono immediatamente nel conto corrente bancario intestato all'Azienda Speciale.
3. Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 16 del D.P.R. 254/2005 o mediante emissione di assegni bancari.
4. Le disposizioni di pagamento sono firmate congiuntamente dal Direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda Speciale.
5. Il servizio di cassa dell'Azienda Speciale è di norma espletato dall'istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera di commercio della Romagna.
6. Il contributo camerale è erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell'Azienda Speciale adeguatamente illustrate.

ART. 15 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, REGIME DI PROROGATIO E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CISE - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E
RIMINI

- STATUTO -

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale svolge le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto sino alla scadenza del termine di durata previsto nel precedente articolo 5, commi 4, 5 e 6, ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nel termine di cui al precedente comma 1 è prorogato per non più di quarantacinque (45) giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, salvo il più ampio termine eventualmente previsto da norma di legge.
3. Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
4. Entro il periodo di proroga il Consiglio di Amministrazione scaduto deve essere ricostituito secondo le norme previste nel presente Statuto e la relativa delibera della Giunta della Camera di Commercio della Romagna è, secondo quanto disposto dalla legge, immediatamente esecutiva.
5. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale il medesimo potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio della Romagna. Con la stessa deliberazione la Giunta Camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – CONTRATTI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 254/2005, la scelta dei contraenti e la stipula dei contratti ad opera dell'Azienda Speciale avviene secondo le norme del diritto privato.
2. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi.
3. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità alle relative disposizioni.

ART. 17 - ESTINZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

1. L'Azienda Speciale può essere sciolta con motivata deliberazione della Giunta della Camera di Commercio della Romagna, sentito il Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda. In tal caso la Camera di Commercio della Romagna subentra in tutti i rapporti dell'Azienda Speciale, con esclusione di quelli relativi al personale.

ART. 18 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio della Romagna con deliberazione della Giunta Camerale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.